



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 17 del 16-01-2020

Oggetto: FORMULAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI 12 MESI DECORRENTI DALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO IN ESSERE (11/02/2020) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I.

Il giorno **sedici gennaio duemilaventi**, alle ore **18:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

VISTI:

- la legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 “*Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*” e ss.mm.ii.;
- il regolamento Regione Marche n. 2 del 13 novembre 2001 “*Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*” e successive modificazioni”;
- la legge Regione Marche n. 15 del 30 maggio 2012 “*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*”;
- il regolamento Regione Marche 13 novembre 2001, n. 2 *Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”* e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 569 del 12 maggio 2014 “*L.R. 18.12.2001 n. 34 - art. 34 – art. 5. Approvazione del Tariffario regionale dei criteri per l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli enti locali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale. Revoca delle DGR 2064/2009 e DGR 343/2012*”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 5 agosto 2019 “*Adeguamento tariffe che i Comuni singoli o associati e le Unioni Montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private. Modifica alla DGR n.1314/2012*”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 884 dell’11 giugno 2013 “*... Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e le istituzioni pubbliche*”;
- l’ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali da affezione;
- la delibera ANAC 2016, secondo la quale il servizio di canile per i Comuni, qualora non lo gestiscano direttamente, possono affidarlo in forma diretta, dovendo offrire la possibilità di partecipare a tutti gli operatori economici, attraverso un bando di gara o quantomeno tramite un avviso per manifestazione di interesse, al quale deve essere data adeguata pubblicità, a seconda che l’importo sia superiore o inferiore alla soglia comunitaria;
- la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, la quale prevede che i Comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei canili comunali e alla costruzione dei rifugi per animali d’affezione, nei quali siano assicurate adeguate condizioni di salute e benessere degli animali ospitati. Tali strutture devono rispondere ai requisiti previsti da leggi e regolamenti di applicazione della suddetta legge 281/1991, emanati in ambito regionale;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che i Comuni debbono provvedere:

- alla custodia ed al mantenimento temporaneo dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e, comunque, quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
- al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l’affidamento;
- ad assicurare il servizio in argomento al fine di scongiurare sia il dilagare del fenomeno del randagismo sia possibili pericoli di igiene pubblica;

DATO ATTO che l’11 febbraio 2020 scade la convenzione in essere per l’affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio
DELIBERA DI GIUNTA n. 17 del 16-01-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI TREIA

del Comune di Treia per il periodo di 12 (dodici mesi) decorrenti dal 12 febbraio 2019 e fino all'11/02/2020;

DATO ATTO che la spesa sostenuta dall'Ente per il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio nell'anno 2019 ammonta ad € 21.000,00 circa al netto dell'IVA;

DATO ATTO che il Comune di Treia è ancora adesso privo di una propria struttura per il ricovero e la custodia dei cani randagi e, pertanto, non è in grado di gestire autonomamente il servizio in attuazione agli obblighi di legge;

PRESO ATTO che:

- tale servizio, da una consultazione del sito www.acquistinretepa.it, non è presente sul Me.Pa. né sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificati come centrali di committenza ai sensi dell'articolo 26 della legge 488/1999 e dell'articolo 59 della legge n. 388/2000 e comma 343 legge di stabilità 2014;
- pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo al fine di individuare l'operatore economico cui affidare nuovamente l'espletamento del servizio;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e, nel dettaglio, i seguenti articoli:

- **art. 36** *“Contratti sotto soglia”*, commi 1 e 2, i quali dispongono *“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.” “2. ... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; ...”

- **art. 30** *“Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”*, **comma 1**, *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice...”*;

- **art. 37** *“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”*, **comma 1**, il quale stabilisce che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza...”*;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al 2019, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, le quali, al punto **3.2. “I requisiti**
DELIBERA DI GIUNTA n. 17 del 16-01-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI TREIA

generali e speciali” recitano: *“l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del d.lgs 50/2016 (motivi di esclusione) nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico”*;

CONSIDERATO che il Comune di Treia risulta privo di un canile comunale e, pertanto, in adempimento agli obblighi di legge, questa Amministrazione intende procedere all’esternalizzazione del predetto servizio qualificabile come essenziale, non potendolo gestire autonomamente, affidandolo ad un gestore esterno per un anno, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto in itinere (scadenza 11/02/2020) e che la spesa presunta annuale è pari ad € 21.000,00 circa, al netto dell’IVA e, pertanto, inferiore alla soglia comunitaria per effettuare l’affidamento diretto (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.);

RITENUTO opportuno limitare l’affidamento alla durata annuale al fine di valutare *in itinere ed ictu oculi* la gestione ed il relativo risultato sotto il profilo del benessere dell’animale, dell’attività promozionale in tema di adozione e il conseguimento dell’obiettivo sociale dell’integrazione ed inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati coinvolti nelle mansioni di cura e governo dei cani ospitati;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii. *“Disciplina delle cooperative sociali”*, che prevede, all’articolo 1, che le stesse hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: *a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate*; il successivo articolo 5 (Convenzioni) contempla la possibilità per gli enti locali di *stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1 comma 1, lettera b),... per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1. Le convenzioni sono stipulate, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza*; articolo 8 (Consorti) – *Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.*”;

VISTO l’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 *“1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto*
DELIBERA DI GIUNTA n. 17 del 16-01-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI TREIA

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.”;

DATO ATTO che dall'affidamento effettuato alla cooperativa sociale di tipo B nell'ultimo biennio è risultata una gestione qualitativamente efficiente che ha determinato un risparmio di spesa rispetto alla previsione iniziale ed un aumento del numero delle adozioni consapevoli coniugando il benessere dell'animale con la promozione sociale dei soggetti svantaggiati coinvolti nell'organizzazione e gestione del servizio;

PRESO ATTO del maggioritario e costante orientamento giurisprudenziale che ritiene che la riserva di partecipazione posta dalla norma in questione possa essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della P.A., elargiti cioè a favore della Pubblica Amministrazione e riconducibili alle necessità funzionali della stessa, prevedendo, limitatamente alle procedure di affidamento, una specifica deroga alle procedure ordinarie dettate dal codice degli appalti sotto soglia nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, proporzionalità, nonché di pubblicità;

CONSIDERATO che il servizio che il Comune di Treia intende affidare - ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Treia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 e ss.mm.ii. – è da intendersi, essendo l'Ente sprovvisto di un proprio canile, prestazione finalizzata a soddisfare una sua specifica esigenza, configurandosi, pertanto, come strumentale e rientrando per le predette motivazioni nella fattispecie prevista dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione congiungere l'attività di recupero e cura dell'animale, ivi incluse le azioni volte a favorire l'adozione del cane, con la promozione sociale di tutti i cittadini, attraverso l'inserimento lavorativo stabile di soggetti ad alto rischio di allontanamento sociale, obiettivo delle cooperative sociali di tipo B;

ATTESO, quindi, che il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale riveste rilevante carattere sociale per le persone svantaggiate e/o in situazione di necessità sociale, da coinvolgere nella gestione del servizio stesso e che tale sensibilizzazione debba essere valutata come predominante nella scelta dei gestori affidatari del servizio;

RITENUTO, quindi, secondo il tenore delle norme sopra citate, riservare l'affidamento del servizio in questione alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di inserimento e/o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

RITENUTO, pertanto, alla luce della normativa vigente, formulare il presente atto di indirizzo dando precise indicazioni al Responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap” per l'attivazione del procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento, per il periodo di 12 mesi decorrente dalla scadenza del contratto in itinere, del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Treia;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di ATTIVARE una procedura di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale per un periodo di un anno/12 mesi con decorrenza dalla data di scadenza del contratto in itinere (scadenza 11/02/2020);
- di FORMULARE il seguente atto di indirizzo:
 - a) affidare la predisposizione degli atti amministrativi necessari all'espletamento della procedura di affidamento del servizio al Responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap", nell'intesa che venga data la massima attenzione alla valenza sociale del progetto con l'obiettivo di promuovere l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 "*Disciplina delle cooperative sociali*" e ss.mm.ii.;
 - b) individuare, come possibili gestori, gli operatori appartenenti a Cooperative sociali di tipo B (o loro consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991 - consorzi di cooperative sociali, purché costituiti, almeno al 70 per cento, da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo), iscritti all'albo della Regione Marche, con almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dalla legge 381/1991 (in quanto soggetti capaci di attuare i progetti a valenza sociale incentrati sull'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili o in condizione di disagio sociale, dando rilievo e spazio sulla valorizzazione dei rapporti relazionali tra uomo ed animale);
 - c) dare mandato al Funzionario responsabile del V settore per la pubblicazione di un avviso pubblico funzionale all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte di cooperative sociali di tipo B (o loro consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991 - consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo), iscritte all'Albo regionale, alla partecipazione alla procedura di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Treia, garantendo una capacità ricettiva minima di n. 40 cani;
 - d) di individuare i criteri di valutazione dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa indicati nel dettaglio a seguire, la cui percentuale di stima dovrà essere disciplinata con apposita determina del funzionario responsabile;

❖ ***Tariffa economicamente più vantaggiosa (delibera Regione Marche n. 951 del 5 agosto 2019)***

- *tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia a) da 1 giorno ad 1 anno*
- *tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia b) da 1 a 8 anni*
- *tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia c) oltre gli 8 anni*

Le tariffe sono comprensive delle spese per l'assistenza sanitaria di base al singolo animale, di cui alla successiva tabella 2, che il gestore è tenuto a garantire ad ogni animale ricoverato – non sono comprensive delle spese per le prestazioni medico veterinarie particolari di cui alla tabella 2, la cui erogazione deve essere preventivamente concordata con il Comune o l'Unione Montana proprietari dell'animale.

- *La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1314 del 15/09/2012 così come modificata con DGR n. 951 del 5.08.2019, di determinazione del minimo e del massimo tariffario concernente le spese di*

mantenimento dei cani e dell'articolo 21, comma 2, della legge Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012, secondo il cui disposto normativo, nei contratti e nelle convenzioni stipulate per il mantenimento degli animali, è fatto divieto ai Comuni di stabilire un limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta Regionale;

❖ ***Progetto gestionale proposto all'interno della struttura:***

- *progetti che favoriscono, nello svolgimento delle attività connesse al servizio oggetto della convenzione, l'inserimento lavorativo, il senso di appartenenza, dell'autorealizzazione e della socialità dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381, anche tramite il riconoscimento delle capacità e attitudini, e soprattutto l'assegnazione di responsabilità precise;*
- *aspetti strutturali relativi alle attrezzature messe a disposizione, nonché all'organizzazione e gestione delle attività, dell'orario di apertura, dell'orario di lavoro degli operatori e dei volontari;*
- *attività di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento di attività dirette a migliorare il benessere degli animali e favorirne l'adozione. Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle soluzioni proposte desumibili dalla documentazione prodotta;*
- *definizione di piani formativi e di aggiornamento periodico del personale utilizzato per le attività oggetto della convenzione. Dovranno in particolare essere indicati il tipo e la qualità della formazione, nonché la cadenza temporale e le ore all'anno per ciascun operatore;*
- *superficie di area (espressa in mq.), assegnata a ciascun cane all'interno della struttura;*
- *numero dei cani del Comune di Treia per addetto alla gestione del servizio;*
- *tipologia e numero delle prestazioni sanitarie offerte in aggiunta a quelle sanitarie di base di cui alla delibera di Giunta della Regione Marche n. 951 del 5.08.2019 (assistenza post operatoria, assistenza alla somministrazione di medicinali in caso di malattia sotto il controllo del servizio sanitario dell'ASUR, interventi terapeutici, chirurgici, esami radiologici, ecc.);*
- *effettuazione di attività di affidamento ed adozione in orario di apertura aggiuntivo rispetto a quello ufficiale approvato dal Sindaco del Comune ove risiede il canile;*

❖ ***Esperienza gestionale nelle adozioni***

- *attività di promozione delle adozioni effettuate negli anni 2018 e 2019, parametrata al numero delle adozioni effettuate in tali anni ed al rapporto fra tale numero e quello dei cani detenuti nel periodo;*

❖ ***Convenzioni attive con veterinari per la cura degli animali***

- *saranno oggetto di valutazione le convenzioni attive alla data di scadenza dell'offerta. In particolare sarà valutato sia il numero delle convenzioni che i contenuti delle stesse;*

❖ ***Durata del trasporto e relative misure adottate per la cura e il benessere dei cani***

- *saranno valutate le ore necessarie per trasportare i cani dal canile sanitario della ASUR Marche - Area vasta n. 3 fino alla struttura preposta e le misure adottate per garantire il benessere e la cura dei cani durante le operazioni di trasporto;*

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to Dott.ssa Barbara Foglia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del V Settore, Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- la legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 *“Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”* e ss.mm.ii.;
- il regolamento Regione Marche n. 2 del 13 novembre 2001 *“Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”* e successive modificazioni;
- la legge Regione Marche n. 15 del 30 maggio 2012 *“Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”*;
- il regolamento Regione Marche 13 novembre 2001, n. 2 *Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”* e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 569 del 12 maggio 2014 *“L.R. 18.12.2001 n. 34 - art. 34 – art. 5. Approvazione del Tariffario regionale dei criteri per l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli enti locali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale. Revoca delle DGR 2064/2009 e DGR 343/2012”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 5 agosto 2019 *“Adeguamento tariffe che i Comuni singoli o associati e le Unioni Montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private. Modifica alla DGR n.1314/2012”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 884 dell’11 giugno 2013 *“... Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e le istituzioni pubbliche”*;
- l’ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali da affezione;
- la delibera ANAC 2016, secondo la quale il servizio di canile per i Comuni, qualora non lo gestiscano direttamente, possono affidarlo in forma diretta, dovendo offrire la possibilità di partecipare a tutti gli operatori economici, attraverso un bando di gara o quantomeno tramite un avviso per manifestazione di interesse, al quale deve essere data adeguata pubblicità, a seconda che l’importo sia superiore o inferiore alla soglia comunitaria;
- la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, la quale prevede che i Comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei canili comunali e alla costruzione dei rifugi per animali d’affezione, nei quali siano assicurate adeguate condizioni di salute e benessere degli animali ospitati. Tali strutture devono rispondere ai requisiti previsti da leggi e regolamenti di applicazione della suddetta legge 281/1991, emanati in ambito regionale;

VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

DELIBERA DI GIUNTA n. 17 del 16-01-2020 - Pag. 9 - COMUNE DI TREIA

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Polizia locale e amministrativa – Commercio - Suap” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

ATTESO che spetterà al Funzionario responsabile del centro di spesa perfezionare il presente atto con propria determinazione ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

RITENUTO, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ATTIVARE una procedura di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale per un periodo di un anno/12 mesi con decorrenza dalla data di scadenza del contratto in itinere (scadenza 11/02/2020);
3. di FORMULARE il seguente atto di indirizzo:
 - a) affidare la predisposizione degli atti amministrativi necessari all’espletamento della procedura di affidamento del servizio al Responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”, nell’intesa che venga data la massima attenzione alla valenza sociale del progetto con l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 “*Disciplina delle cooperative sociali*” e ss.mm.ii.;
 - b) individuare, come possibili gestori, gli operatori appartenenti a Cooperative sociali di tipo B (o loro consorzi di cui all’articolo 8 della legge 381/1991 - consorzi di cooperative sociali, purché costituiti, almeno al 70 per cento, da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo), iscritti all’albo della Regione Marche, con almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dalla legge 381/1991 (in quanto soggetti capaci di attuare i progetti a valenza sociale incentrati sull’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili o in condizione di disagio sociale, dando rilievo e spazio sulla valorizzazione dei rapporti relazionali tra uomo ed animale);
 - c) dare mandato al Funzionario responsabile del V settore per la pubblicazione di un avviso pubblico funzionale all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse da

parte di cooperative sociali di tipo B (o loro consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991 - consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo), iscritte all'Albo regionale, alla partecipazione alla procedura di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Treia, garantendo una capacità ricettiva minima di n. 40 cani;

- d) di individuare i criteri di valutazione dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa indicati nel dettaglio a seguire, la cui percentuale di stima dovrà essere disciplinata con apposita determina del funzionario responsabile;

❖ ***Progetto gestionale proposto all'interno della struttura:***

- *progetti che favoriscono, nello svolgimento delle attività connesse al servizio oggetto della convenzione, l'inserimento lavorativo, il senso di appartenenza, dell'autorealizzazione e della socialità dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381, anche tramite il riconoscimento delle capacità e attitudini, e soprattutto l'assegnazione di responsabilità precise;*
- *aspetti strutturali relativi alle attrezzature messe a disposizione, nonché all'organizzazione e gestione delle attività, dell'orario di apertura, dell'orario di lavoro degli operatori e dei volontari;*
- *attività di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento di attività dirette a migliorare il benessere degli animali e favorirne l'adozione. Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle soluzioni proposte desumibili dalla documentazione prodotta;*
- *definizione di piani formativi e di aggiornamento periodico del personale utilizzato per le attività oggetto della convenzione. Dovranno in particolare essere indicati il tipo e la qualità della formazione, nonché la cadenza temporale e le ore all'anno per ciascun operatore;*
- *superficie di area (espressa in mq.), assegnata a ciascun cane all'interno della struttura;*
- *numero dei cani del Comune di Treia per addetto alla gestione del servizio;*
- *tipologia e numero delle prestazioni sanitarie offerte in aggiunta a quelle sanitarie di base di cui alla delibera di Giunta della Regione Marche n. 951 del 5.08.2019 (assistenza post operatoria, assistenza alla somministrazione di medicinali in caso di malattia sotto il controllo del servizio sanitario dell'ASUR, interventi terapeutici, chirurgici, esami radiologici, ecc.);*
- *effettuazione di attività di affidamento ed adozione in orario di apertura aggiuntivo rispetto a quello ufficiale approvato dal Sindaco del Comune ove risiede il canile;*

❖ ***Esperienza gestionale nelle adozioni***

- *attività di promozione delle adozioni effettuate negli anni 2018 e 2019, parametrata al numero delle adozioni effettuate in tali anni ed al rapporto fra tale numero e quello dei cani detenuti nel periodo;*

❖ ***Convenzioni attive con veterinari per la cura degli animali***

- *saranno oggetto di valutazione le convenzioni attive alla data di scadenza dell'offerta. In particolare sarà valutato sia il numero delle convenzioni che i contenuti delle stesse;*

❖ ***Durata del trasporto e relative misure adottate per la cura e il benessere dei cani***

▪ *saranno valutate le ore necessarie per trasportare i cani dal canile sanitario della ASUR Marche - Area vasta n. 3 fino alla struttura preposta e le misure adottate per garantire il benessere e la cura dei cani durante le operazioni di trasporto;*

4. di TRASMETTERE il presente atto di indirizzo al Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap" per la disposizione di tutti gli atti amministrativi necessari, finalizzati all'espletamento della procedura di affidamento del servizio in parola, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed al Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali" per gli adempimenti finanziari di competenza.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 09-01-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, 09-01-2020

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 05-02-2020 al 20-02-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 2140 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 05-02-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI